

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA
Operazioni finanziarie ammissibili al Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96
e al contributo Voucher di Garanzia di Regione Toscana di cui alla
delibera di Giunta nr. 949 del 20/07/2020

Disposizioni Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico (Art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Via Massena, 20 – 10128
Tel. - Fax	011/551.62.67 - 011/562.35.08
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede *(da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)*

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> mediatore creditizio	<input type="checkbox"/> agente in attività finanziaria
	<input type="checkbox"/> altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESTATI DAL CONFIDI

Rilascio di garanzie a banche/intermediari finanziari

L'attività di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche il Confidi), consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci (imprese, sia in forma individuale che associata e professionisti) ed a beneficio di soggetti terzi, quali Banche e Intermediari Finanziari (di seguito anche Soggetti Finanziatori), con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni. A tal fine CONFIRETE – Soc. Coop. rilascia la propria garanzia con una comunicazione formale (la Lettera di Garanzia) che riporta le forme tecniche, la durata ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da CONFIRETE – Soc. Coop. si qualifica come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia nonché presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a.. La garanzia è "a prima richiesta" e pertanto è una garanzia diretta, esplicita incondizionata e irrevocabile, a valere sul patrimonio del Confidi garante ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., realizzabile tempestivamente mediante un pagamento diretto da parte del

Confidi, in proporzione alla percentuale di copertura della garanzia, delle perdite economiche che il Soggetto Finanziatore potrebbe subire.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE – Soc. Coop. è in ogni caso accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio cliente configura l'obbligazione principale, di cui CONFIRETE – Soc. Coop. garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE – Soc. Coop. a sua volta beneficerà della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 nella forma della riassicurazione (copertura a favore del Confidi di parte del rischio dallo stesso assunto) e della controgaranzia (copertura a beneficio del Soggetto Finanziatore della garanzia prestata dal Confidi, escutibile nel caso in cui il Confidi non faccia fronte alla garanzia prestata). L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI costituisce un'agevolazione per l'impresa essendo un intervento pubblico finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Per la richiesta di tale agevolazione il Socio cliente dovrà impegnarsi a trasmettere al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta e gestione dell'intervento del Fondo di Garanzia, nonché a consentire in ogni momento e senza limitazioni l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco da parte del Gestore del Fondo di Garanzia, degli Organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa regionale, nazionale o comunitaria riconosce tale competenza. La richiesta di accesso può essere presentata anche dall'impresa, in tal caso il Confidi valuterà l'ammissibilità all'intervento del predetto Fondo.

Nel caso in cui il Socio cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente nei confronti del Soggetto Finanziatore quest'ultimo potrà, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione in essere con CONFIRETE – Soc. Coop. chiedere al Confidi la liquidazione dell'importo garantito.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFIRETE – Soc. Coop. determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito per cassa" e la surroga del Confidi, per la quota liquidata, nel credito nei confronti del Socio cliente, con possibilità di porre in essere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito stesso.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA VOUCHER DI GARANZIA DI REGIONE TOSCANA

CONFIRETE – Soc. Coop. è iscritto nell'elenco dei soggetti garanti autorizzati da Regione Toscana ad accompagnare le PMI nell'accesso al voucher di garanzia di cui alla L.R. 73/2018, come da Avviso pubblico di cui al decreto nr. 11857 del 29/07/2020 della Direzione Attività Produttive – Settore politiche di sostegno alle imprese di Regione Toscana ed è pertanto tenuto:

- a diffondere l'esistenza presso i soggetti beneficiari del contributo in conto capitale a fronte delle commissioni di garanzia pagate dal soggetto beneficiario per il rilascio della garanzia;
- a pubblicare sul proprio sito il presente foglio informativo con l'indicazione della percentuale di copertura della garanzia e delle commissioni applicate. Con particolare riferimento alle commissioni applicate, deve essere messo in evidenza il beneficio in termini di riduzione delle commissioni di garanzia a seguito della riassicurazione al Fondo di garanzia per le pmi di cui alla L. R 662/96, dovuto al minor rischio assunto dal garante e alla gratuità della riassicurazione, rispetto alle operazioni garantite prive di riassicurazione;
- a compilare per conto del soggetto beneficiario, unitamente alla domanda di riassicurazione al fondo centrale, la domanda di contributo in conto commissione con le modalità previste nel relativo bando;
- ad istruire le richieste di garanzia entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento delle stesse;
- a presentare la domanda di concessione e di erogazione del contributo, con l'invio dei giustificativi di spesa previsti dal bando.

Il Confidi rilascerà una garanzia compresa tra un minimo del 50% e un massimo del 100% dell'operazione finanziaria come specificato nelle tabelle di seguito riportate (cfr. il successivo punto "Condizioni economiche").

Nell'ambito dell'iniziativa Voucher di garanzia le micro, piccole e medie imprese, nonché i professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della Regione Toscana, che abbiano ottenuto una garanzia da un soggetto garante autorizzato, possono richiedere – per il tramite

del Confidi garante - un contributo a fondo perduto per abbattimento del costo dell'operazione di garanzia nella misura dell'1,5% dell'operazione finanziaria garantita. Sono ammesse all'agevolazione le commissioni di garanzia pagate sulle operazioni finanziarie ammissibili (di importo non superiore ad € 800.000) garantite con delibera del Confidi avente data successiva all'autorizzazione della Regione Toscana. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e più precisamente:

- fino al 30/06/20202 gli aiuti saranno concessi in Temporary framework;
- successivamente l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il richiedente l'agevolazione, tramite il Confidi, formula domanda di voucher al soggetto gestore/Regione Toscana con le modalità che sono indicate dal relativo bando. Per rendere più veloce l'iter per l'ottenimento del beneficio da parte dei richiedenti, con la domanda di voucher si richiede anche l'erogazione dello stesso (la domanda di aiuto è unita all'istanza di erogazione dello stesso). Alla domanda sono allegati:

- delibera di garanzia, dalla quale deve risultare l'importo della commissione di garanzia che l'impresa deve versare;
- delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia;
- attestazione dell'erogazione del finanziamento bancario;
- attestazione relativa al pagamento della commissione di garanzia.

L'istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore/Regione Toscana effettua i seguenti controlli:

- presenza del garante nell'elenco dei soggetti accreditati presso Regione Toscana;
- verifica di completezza della domanda;
- giustificativi di spesa;
- verifica il raggiungimento del massimale di aiuto per impresa;
- verifica sede impresa e durc.

Successivamente il soggetto gestore concede il contributo attraverso un proprio atto di concessione e con registrazione al RNA e provvede all'erogazione dello stesso al beneficiario entro 5 giorni dalla concessione. Successivamente alla concessione ed erogazione del contributo Regione Toscana individua un campione di imprese pari al 5% da sottoporre al controllo delle autocertificazioni sul caporalato. Nel corso degli anni Regione Toscana procede con la verifica di stabilità delle operazioni durante il periodo soggetto all'obbligo di mantenimento (8 anni). A seguito di esiti negativi su verifiche delle autocertificazioni sul caporalato oppure ancora nei casi di violazione della stabilità dell'operazione, Regione Toscana procede con l'avvio di revoca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri posti a carico del cliente per la prestazione della garanzia. Nessuno è autorizzato ad offrire e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Il Socio cliente riconosce gli oneri per il rilascio della garanzia direttamente al Confidi o tramite autorizzazione rilasciata per iscritto che autorizza il Soggetto Finanziatore a trattenere il corrispettivo dovuto al Confidi. In tale ultimo caso, il Soggetto Finanziatore provvederà ad accreditare gli importi dovuti a favore del Confidi con le modalità indicate nella Convenzione nonché nella Lettera di Garanzia trasmessa al Soggetto Finanziatore.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti come di seguito indicati.



Onere	Importo/percentuale applicato in presenza controgaranzia Fondo di Garanzia	Importo/percentuale (in assenza controgaranzia Fondo di Garanzia	Riduzione percentuale
Rimborso spese pratica ⁽¹⁾	€ 200	€ 300	33,33%
Diritti di segreteria ⁽²⁾	€ 300	€ 700	57,14%
Commissioni di istruttoria e gestione ⁽³⁾	Minimo 3% max 5%		--
Fondo Rischi ⁽⁴⁾	Riassicurazione Fondo di Garanzia fino al 90%		Minimo 2,78% max 86,51%
	Minimo 0,55% max 14%	Minimo 3,60% max 14,4%	
	Riassicurazione Fondo di Garanzia 100%		100%
	0%	Minimo 3,60% max 14,4%	

(1) importo fisso da riconoscere in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia. L'importo sarà trattenuto indipendentemente dall'esito della/e richiesta/e di intervento in garanzia;

(2) importo fisso da riconoscere a seguito dell'avvenuta delibera positiva della/e richiesta/e di garanzia da parte del Confidi, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento/i messa a disposizione della/e linee di credito da parte del Soggetto Finanziatore ovvero in caso di rinuncia da parte del Cliente all'operazione dopo la delibera positiva del Confidi;

(3) commissioni di istruttoria e gestione – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della durata dell'operazione garantita;

(4) da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della percentuale di garanzia, della durata e della fascia di valutazione determinata sulla base del modello di valutazione utilizzato dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Quote di partecipazione. L'impresa richiedente, a norma di Statuto, partecipa al capitale sociale in proporzione alla misura degli impegni di garanzia richiesti al Confidi, come di seguito specificato:

- Azioni da sottoscrivere e versare per l'adesione al Confidi: nr. 5 azioni per un importo totale di € 250,00 una tantum (solo per i nuovi Soci);
- Versamento in conto capitale: max 0,40% dell'importo garantito, importo in multipli di € 50 con arrotondamento per difetto.

Altri costi applicabili per la gestione delle posizioni garantite

Eventi modificativi della garanzia

Tipologia di modifica	Costi variabili	Costi fissi per spese di istruttoria
Allungamento della durata della garanzia per moratoria, estensione durata della garanzia o rinegoziazione (BT e MLT)	1,5% annuo da calcolarsi sulla garanzia oggetto di allungamento	€ 200,00
Accolli	-	€ 500,00
Conferma della garanzia (richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo per trasformazioni societarie, modifica compagini sociali e/o garanti, ecc ...)	-	€ 200,00

Recupero spese e richiesta documentazione

Tipologia di costo	Costi fissi
Costo copia documenti operazioni	€ 40,00 per ciascuna operazione deliberata fino a 10 anni precedenti, € 80,00 per ciascuna operazione deliberata oltre i 10 anni precedenti (se reperita)
Costo comunicazioni periodiche	€ 2,50 a comunicazione
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	max € 30,00

Interessi di mora e spese per il recupero del credito

In caso escussione della garanzia prestata, con conseguente trasformazione del credito di firma in credito per cassa, l'impresa dovrà riconoscere al Confidi relativamente al credito per cassa:

- 1) interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al Soggetto Finanziatore dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data del recupero (pagamento da parte del Socio cliente e/o di eventuali altri garanti al Confidi) ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 2) Spese di recupero dei crediti per cassa, cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute direttamente dal Confidi per il recupero del credito per cassa, derivante dall'escussione, nei confronti del Socio cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Recesso: Il Socio cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di CONFIRETE – Soc. Coop. rilasciata dal Soggetto Finanziatore beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati a qualsiasi titolo per la prestazione della garanzia. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto Finanziatore o in base a documentazione equivalente, idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto garantito con il Soggetto Finanziatore. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente.

In caso di Fideiussioni per rimborsi IVA, il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio da parte del Confidi, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio cliente e/o da eventuali altri coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di

decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

Definizione di PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).
Temporary framework	Quadro temporaneo delle misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da covid-19. Si tratta di una norma a validità temporanea, che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Creditore	È il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito, quindi nell'ambito del rapporto di garanzia trattasi di norma di una Banca o altro intermediario finanziario convenzionato con il Confidi.
Debitore principale	È il soggetto che contrae un debito con una Banca e/o Intermediario finanziario quindi, nell'ambito del rapporto di garanzia, l'impresa cliente socia del Confidi.
Credito di firma	La garanzia prestata dal Confidi, su richiesta dell'impresa Socia, alla Banca finanziatrice. Con la garanzia il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti nel rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia da una banca/ intermediario finanziatore.
Credito per cassa	Nel caso in cui l'impresa socia garantita sia inadempiente nel pagamento di quanto dovuto alla banca/intermediario finanziario per l'operazione garantita, la banca può escutere la garanzia del Confidi. A seguito dell'escussione, per l'importo pagato alla banca, il Confidi subentra nel credito verso l'impresa socia. Tale pagamento trasforma il credito di firma in un credito per cassa del Confidi nei confronti dell'impresa Socia debitrice.
Escussione della Garanzia	L'escussione della garanzia viene richiesta dalla banca garantita in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia viene liquidata in ragione del debito residuo e della percentuale di garanzia rilasciata.
Accollo	Accordo tra un debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore.
Offerta fuori sede	Quando l'offerta relativa alla garanzia (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____

della società/della ditta individuale _____

dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data: _____ Timbro / Firma: _____